



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA ROSARNO

LICEO SCIENTIFICO –ROSARNO

I.P.S.A.S.R. ROSARNO

I.T.E. LAUREANA DI BORRELLO



Triennio 2016-2019

PREMESSA

La scuola attraverso la libertà d'insegnamento e il confronto aperto tra le diverse posizioni culturali mira alla piena e completa formazione della personalità dell'alunno che verrà raggiunta anche con la conoscenza delle norme e con la capacità di rispettarle. Apprezzare il valore della legalità è indispensabile per una vera maturazione e quindi per raggiungere tale finalità è necessario che l'azione educativa sia condivisa da tutte le componenti che nell'Istituto operano.

La comunità scolastica interagendo con quella civile e sociale in un progetto di rispetto dei diritti-doveri dell'uomo e delle libertà fondamentali redige un regolamento d'istituto attraverso alcuni articoli formulati nell'ottica del pieno rispetto del dettato normativo, dei ruoli, delle funzioni e dei principi etico- morali a cui l'azione didattico- educativa s'ispira.

Il personale scolastico e gli studenti sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Inizio, svolgimento e termine delle lezioni e delle altre attività scolastiche

Art. 1 Orario lezioni

Gli orari di inizio e termine delle lezioni vengono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, in conformità alla normativa relativa all'orario scolastico, come segue:

- gli studenti della sezione Liceo Scientifico entrano in classe alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.P.S.A.S.R. alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.T.E. alle ore 7,50.

Il Collegio dei docenti delibera la settimana corta con inizio il lunedì e termina il venerdì. Le lezioni si concludono entro le ore 13,50; per l'ITE entro le 14:20.

Art. 2 Suono della campanella

Il suono della campanella segnerà l'ingresso a scuola, il cambio alla fine di ogni ora di lezione e il termine delle attività didattiche; tre suoni consecutivi e prolungati indicheranno la conclusione anticipata delle lezioni.

Art. 3 Ingresso in aula

Premettendo che non è consentito entrare a scuola in ritardo, ovvero dopo l'inizio delle lezioni, si precisa quanto segue:

la chiusura dei cancelli alle ore 8.05;

- l'ingresso nei locali della scuola deve avvenire in modo civile. Gli alunni devono, con tempestività e ordine, recarsi nelle aule assegnate senza attardarsi nei corridoi o sostare sulle scale o nel cortile;
- gli alunni devono raggiungere le aule entro e non oltre l'orario stabilito;
- gli studenti possono entrare in istituto **nei cinque minuti** che precedono l'inizio delle lezioni;
- i docenti sono tenuti ad essere presenti in aula **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza del docente, il rappresentante di classe deve avvertire il collaboratore del piano. Gli altri allievi resteranno in classe in attesa delle disposizioni della Presidenza.

Art. 4 Intervallo

L'intervallo si effettuerà all'interno delle classi in orari diversificati, alla presenza del docente dell'ora. Gli alunni si recheranno ai servizi **tre per volta** (2 ragazze + 1 ragazzo).

A discrezione del docente, qualora si verificassero urgenti necessità in orario non previsto si potrà autorizzarne l'uscita e, se necessario, annotarla sull'apposito registro di classe.

Il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare sui comportamenti degli alunni durante gli spostamenti dalle aule ai bagni e durante il cambio dell'ora, senza consentire la sosta nei corridoi.

Art. 5 Cambio d'ora

Nel cambio dell'ora e sino all'arrivo del docente dell'ora successiva è severamente vietato uscire dalla classe; non è permesso lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

I docenti provvederanno a recarsi tempestivamente nelle classi ogni cambio d'ora, coadiuvati dai collaboratori assegnati ai piani e/o ai plessi, che dovranno vigilare le classi fino all'arrivo dei docenti.

L'allontanamento arbitrario, anche temporaneo, l'assenza in aula al cambio d'ore e senza alcuna autorizzazione, non è assolutamente consentito agli allievi e sarà perseguito a norma di regolamento.

Art. 6 Uscita degli studenti al termine delle lezioni

L'uscita dalle classi deve avvenire secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti per ogni plesso – tenendo in considerazione l'eventuale orario ridotto del plesso IPSASR.

L'uscita deve avvenire in modo civile, senza schiamazzi e spintoni durante il percorso, particolarmente sulle scale e nei corridoi, e rispettando le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza.

Il docente dell'ultima ora sarà responsabile dell'uscita e dell'osservanza da parte degli allievi delle norme di sicurezza, coadiuvato dal collaboratore scolastico assegnato al piano e/o al plesso, che provvederà a darne l'avviso nei tempi stabiliti.

Art. 6 Ritardi/uscite anticipate

Solo per comprovati motivi è permesso entrare dopo l'inizio della prima ora, con la presenza del genitore o da chi ne fa le veci, che sarà tenuto a compilare un permesso giustificativo da presentare al D.S. o al suo collaboratore, i quali vaglieranno singolarmente caso per caso.

Il docente dell'ora di lezione ammetterà in classe, solo previa autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori, l'allievo in ritardo, riportando l'annotazione sul registro di classe elettronico.

I ritardi saranno mensilmente verificati dal coordinatore di classe e comunicati alle famiglie. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori è consentita l'uscita anticipata su richiesta personale dei genitori o di chi ne fa le veci, **rispettando tassativamente il cambio dell'ora salvo casi di assoluta necessità.**

Il moltiplicarsi di richieste di uscite anticipate da parte dello stesso soggetto, incideranno negativamente sul voto di condotta e di conseguenza **sul credito scolastico.**

Tutti i ritardi e/o uscite anticipate pari ad un'unità oraria **saranno contabilizzati al fine di verificare se la loro sommatoria sarà corrispondente alle cinque ore di lezioni giornaliere: ogni frazione di un totale di cinque ore di ritardi e/o uscite anticipate sarà considerata come una giornata di assenza da decurtare dal monte orario complessivo.**

L'alunno in ritardo dovrà obbligatoriamente sostare nei locali della scuola fino al momento dell'ammissione in classe in attesa di essere giustificato da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7 Uscite dall'aula

Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi dall'aula viene concesso per un giustificato motivo. Lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo possibile e deve finalizzare il permesso ricevuto soltanto alle esigenze per cui ha ricevuto autorizzazione.

I docenti consentono l'uscita a un solo studente per volta, anche nel caso di permessi richiesti per motivazioni differenti.

Gli studenti possono recarsi in dirigenza, segreteria didattica, auditorium, laboratori e altri locali di servizio dell'Istituto solo negli orari previsti e dietro regolare permesso da parte del docente dell'ora. Si precisa, comunque, che durante le lezioni e nel cambio dell'ora sono vietati gli spostamenti in altre classi per i motivi più diversi (prestito di libri, calcolatrici, manuali, attrezzi ecc), a meno che non vi sia una necessità plausibile e convincente.

Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le modalità adottate durante le esercitazioni.

È severamente vietato uscire arbitrariamente dalla scuola in orario scolastico. Gli inadempienti saranno ammoniti per iscritto e segnalati al Consiglio di Classe per eventuali provvedimenti disciplinari.

È severamente vietato recarsi al chiosco il cui uso è regolamentato dalle disposizioni del D.S., affisse nelle singole classi. Nessun docente può delegare gli allievi per acquisto di bevande o altro.

Vista la delibera del consiglio d'Istituto del 27 Luglio 2007, relativa all'apertura del chiosco nel cortile della sede Liceo, la scuola si arroga la responsabilità di disciplinare tempi e modi relativi all'acquisto e alla fruizione dei beni, nel rispetto delle norme vigenti in materia (sede Liceo Scientifico).

Durante il corrente anno scolastico l'uso del chiosco è così regolato: il gestore ritirerà la lista delle ordinazioni entro l'ora di ricreazione che verranno consegnate nelle varie classi entro le ore 10.30.

Durante le lezioni di Scienze Motorie o durante le ore di Esercitazione in Serra o in Azienda (sede IPSASR) è rigorosamente vietato agli alunni recarsi o comunicare con l'esterno. L'eventuale allontanamento verrà annotato sul registro di classe e considerato come assenza arbitraria.

Art. 8 Permessi d'uscita temporanei

Richieste di permessi temporanei di uscita, per spostamenti all'interno dell'istituto potranno essere, sulla base delle motivazioni addotte, vagliate ed eventualmente concesse dal docente dell'ora che ne fornirà breve motivazione scritta all'alunno beneficiario, a sua tutela, lasciandone, altresì, traccia sul registro di classe.

I permessi temporanei di uscita dall'istituto saranno concordati con i genitori o chi ne fa le veci e vagliati e autorizzati dal D.S. o suo delegato.

Art. 9 Permessi permanenti di uscita anticipata o entrata posticipata

Agli studenti con particolari problemi documentati, discrezionalmente valutati dalla Dirigenza, il D.S. può concedere eccezionalmente permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, previa richiesta scritta e motivata del genitore.

I nominativi degli studenti con permessi permanenti saranno indicati in appositi elenchi, allegati al registro di classe, di cui verrà data comunicazione a tutti i docenti della classe.

Art. 10 Attività pomeridiane

Nell'ambito dell'orario delle attività pomeridiane, gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola, per frequentare i laboratori e/o per particolari iniziative concordate con il D.S., solo in presenza di un docente e/o del personale ATA e il loro modus operandi deve attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo di tali spazi.

La permanenza in Istituto da parte degli alunni autorizzati deve ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità, nel rispetto di persone e cose.

Gli eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura devono essere segnalati per iscritto al D.S. e, una volta accertati, sono addebitati ai responsabili.

Art. 11 Alternanza Scuola-Lavoro

L'Istituto attua i percorsi di ASL secondo quanto disposto dalla legge 107 del 13 luglio 2015 con particolare riferimento a quanto indicato nel patto formativo dell'allievo, della famiglia e nelle convenzione con i soggetti ospitanti.

Art. 12 Uscite e viaggi di istruzione

Le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, l'Alternanza scuola/lavoro, eventuali stage formativi, partecipazione a seminari, convegni, tirocini, concorsi e altro, al di fuori degli spazi scolastici per finalità educative sono considerate attività formative guidate dai docenti, per cui ogni alunno ha il diritto - dovere di parteciparvi al fine di cogliere le opportunità socio - culturali necessari per migliorare il suo processo di crescita civile e morale.

Durante le uscite per le suddette finalità gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, è vietato l'uso di mezzi di locomozione da parte di studenti e di docenti; inoltre, risulta necessario acquisire tempestivamente l'autorizzazione scritta da parte dei genitori finalizzata all'attività didattica da realizzare.

Le proposte dei viaggi di istruzione già approvate dai rispettivi Consigli di Classe e presentate al D.S. dai coordinatori dei vari Dipartimenti, devono essere coerenti e funzionali alla programmazione didattica.

L'iter organizzativo ed esecutivo degli stessi sarà gestito dalla Commissione preposta, designata dal D.S. e approvata dal Collegio dei Docenti.

Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Consiglio d'Istituto di anno in anno.

Il Consiglio d'Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche e delle proposte delle ditte vincitrici dei bandi, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative.

Quando la totalità della classe non partecipa a viaggi d'istruzione o visite guidate, gli alunni non partecipanti hanno il diritto/dovere di frequentare le lezioni. L'eventuale assenza in detti periodi deve essere giustificata.

Art. 12 Rientro da uscite e viaggi di istruzione

Qualora sia possibile, nel caso di brevi uscite, il giorno successivo al rientro, gli studenti devono essere regolarmente presenti a scuola; una eventuale assenza di massa potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari o essere considerata assenza non giustificata.

Salvo casi eccezionali precedentemente concordati, se la visita o il viaggio si prolunghi nel tempo, nel giorno di rientro il docente non dovrà sottoporre gli studenti a prove di verifica.

Art. 13 Accesso estranei all'istituto

Durante le lezioni è rigorosamente vietato, ai collaboratori scolastici, **consentire l'ingresso in aula di parenti o altre persone che chiedano di conferire con alunni o docenti**. Il personale ausiliario provvederà ad accompagnare le persone di cui sopra dal Dirigente o dai suoi collaboratori, per l'opportuna valutazione delle necessità del richiedente.

Gli estranei alla comunità scolastica possono accedere agli uffici amministrativi e di presidenza nel rispetto degli orari previsti.

I genitori che vorranno conferire con il D.S o suoi collaboratori osserveranno gli orari di ricevimento o fisseranno un appuntamento concordandolo con gli interessati o da chi ne fa le veci.

I genitori che vorranno conferire con i docenti o coordinatori di classi, lo potranno fare in orario di ricevimento e/o concordandolo con gli interessati.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Assenze, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni

Art. 14 Giustificazione assenze

La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

Le assenze e i ritardi vanno giustificati tempestivamente e solo sull'apposito libretto. La/e firma/e del/i genitore/i che giustificheranno l'alunno per l'intero anno scolastico, devono essere apposte sul libretto in presenza del personale amministrativo. Salvo i casi vagliati dal D.S. o dai suoi collaboratori, non saranno accettate giustificazioni con firme diverse da quella/e depositata/e.

Le assenze dalle lezioni inferiori **a cinque giorni**, quale che sia il motivo che ne abbia determinato la causa, devono essere giustificate a firma di uno dei genitori, previo deposito della stessa in presidenza sull'apposito libretto.

Nonostante gli studenti maggiorenni abbiano diritto all'autogiustificazione, l'obbligo del ritiro del libretto delle giustifiche compete ai genitori.

Le assenze collettive non autorizzate sono considerate arbitrarie e quindi non giustificabili e comportano apposito avviso alle famiglie.

Il docente della prima ora di lezione ha il compito di controllare le giustificazioni, verificare l'autenticità della firma e vagliare i motivi addotti.

Art. 15 Assenze superiori a 5 giorni

I periodi di assenza pari o superiori **a cinque giorni** vanno giustificati personalmente dai genitori o attraverso idonea documentazione (certificato medico). L'avvenuta giustificazione è indicata sul registro di classe a cura degli insegnanti della prima ora. La certificazione sarà consegnata al coordinatore di classe che provvederà a custodirla e valutarla in sede di Consiglio e per vagliare eventuali deroghe.

Per le assenze superiori a 5 giorni e non dovute a malattia, lo studente può essere ammesso a scuola con giustificazione sul libretto e senza certificato medico, ma con l'acquisizione di autocertificazione resa dal genitore o dall'alunno, se maggiorenne, ai sensi del DPR 403/98 e attestante che l'assenza è dovuta a causa che esclude ogni valutazione sanitaria.

In caso di assenza prolungata superiore a 10 giorni o di frequenti assenze saltuarie, in mancanza di comunicazione dei genitori, il Coordinatore didattico o il referente/collaboratore/responsabile dispone gli opportuni contatti con la famiglia prima di prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 16 Ammissione con riserva

La mancata presentazione della giustificazione comporta l'ammissione con riserva e relativa annotazione sul registro di classe; qualora anche il giorno successivo lo studente continui ad esserne sprovvisto, **opererà la proroga di ammissione con riserva, ma subentrerà l'obbligo di essere accompagnati dai genitori che giustificheranno, personalmente, detta assenza. La mancata osservanza, comporterà la non ammissione, previo avviso ai genitori.**

Art. 17 Scioperi e assenze dei docenti

In caso di scioperi annunciati, in ottemperanza alla L. 146/90 e alla L. 83/2000, il D.S. invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro la data riportata nella circolare. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà tempestivamente le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Gli alunni che, in caso di sciopero, entrano a scuola potranno uscire solamente all'ora prevista. Nel caso di assenze preannunciate dei docenti, potrà essere modificato l'orario di entrata e di uscita solo previo avviso alla famiglia da effettuarsi almeno un giorno prima.

TITOLO III

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI

Obblighi e divieti

Art. 18 Comportamento corretto

Tutti gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni e di comportarsi in maniera civile e responsabile.

Gli studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento dignitoso e adeguato all'ambiente scolastico, a mantenere, in ogni momento dell'attività scolastica, un linguaggio e un comportamento corretti e rispettosi verso il D.S., il personale docente e non docente, i compagni e chiunque si trovi a frequentare l'ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche; tale obbligo si estende agli spazi esterni dell'edificio e alle sue adiacenze.

Durante le lezioni, gli studenti devono restare seduti nei rispettivi posti, in modo composto ed educato; possono cambiare di posto o spostarsi nell'aula o uscirne solo se autorizzati dal docente.

È vietato mangiare e bere in aula durante le lezioni, tranne negli orari a tal fine stabiliti.

Art. 19 Materiale scolastico

Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne e ad essere provvisti del necessario materiale scolastico (libri, quaderni, tuta e scarpe da ginnastica, ecc.) atto a consentire un'attiva e proficua partecipazione alle attività didattiche.

In caso contrario, l'allievo sarà ammonito con annotazione sul registro.

Art. 20 Divieto di fumo

È severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i corridoi e le palestre, l'atrio e il piazzale antistante l'edificio.

E' vietato a tutti - studenti, docenti, personale non docente - fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico, secondo quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2001 n°448 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995.

I contravventori saranno sanzionati a norma di legge.

Art. 21 Uso di telefonini e di dispositivi elettronici

Non è consentito utilizzare a scuola telefonini, videofonini, palmari, mp3, nonché strumenti che non abbiano finalità didattica: la loro presenza in classe può essere elemento di turbativa per lo svolgimento della lezione.

I contravventori, saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio che, a discrezione del docente, verrà restituito alla fine delle lezioni o consegnato al Dirigente Scolastico che provvederà a restituirlo direttamente ai genitori con formale convocazione.

È consentito l'uso del computer (e/o smartphone) collegato alla **LIM** esclusivamente per fini didattici e sotto la sorveglianza del docente. Eventuali danni arrecati alle apparecchiature informatiche, di cui tutti gli allievi della classe sono responsabili, saranno sanzionati con pene pecuniarie pari all'importo del danno.

Eventuali comunicazioni urgenti con le famiglie possono essere effettuate dai ragazzi con le apparecchiature della scuola e in presenza del personale scolastico.

Art. 22 Divieto di atti di cyberbullismo

Sono considerati atti di cyberbullismo, e per l'effetto sono vietati:

- la ripresa per mezzo di videocamera, fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso;
- la pubblicazione su social network, e in ogni applicazione web, di video girati di nascosto dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso;
- l'invio di messaggi che contengano: insulti, minacce e contenuti offensivi che incitano al razzismo e all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede o credenza politica; materiale pornografico; informazioni notoriamente false ed ingannevoli che istigano a comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione e calunnie. Sono considerati, altresì, atti di cyberbullismo l'utilizzo da parte di un soggetto di foto di altre persone pubblicate senza il loro consenso o che mirino a impersonare un'altra persona falsificandone l'identità nonché a molestare, provocare o ingannare qualcuno, la trasmissione di virus o qualunque altro codice atti a danneggiare qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni.

In caso di violazione delle disposizioni il C.d.C. delibererà di intraprendere delle sanzioni disciplinari quali la sospensione dell'allievo, e se l'azione sarà reiterata, sarà fatta comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.c.p. Art. 20 Tutela della privacy o

si procederà con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 196/2003, nel caso di violazione della privacy.

Art. 23 Divieto di introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti

È severamente vietato introdurre, nella scuola, sostanze alcoliche e stupefacenti. L'eventuale introduzione prevede la convocazione tempestiva della famiglia e la denuncia alle Autorità Competenti.

Oltre ai docenti, anche i collaboratori scolastici ed il personale ausiliario cureranno di far osservare la norma di cui sopra.

Art. 24 Momenti didattico-ricreativi

Momenti didattico-ricreativi nell'ambito delle classi possono essere autorizzati dal Dirigente o dai collaboratori e vanno concordati in anticipo con i docenti dell'ora. In ogni caso avranno la durata massima di un'ora avendo cura di non recare disturbo al resto della collettività scolastica.

Art. 25 Rispetto degli arredi

Tutti gli studenti devono rispettare la struttura, gli arredi, le attrezzature, le aule e tutti gli spazi e, comunque, a tutto ciò che sia patrimonio dell'Istituto è dovuta cura e rispetto massimo da parte di tutti.

Eventuali danneggiamenti, sottrazione, manomissioni, qualora si accertino responsabilità degli studenti, saranno sanzionati secondo le modalità previste in dettaglio **dall'art. 4 del titolo "sanzioni e mancanze"**.

Tutti gli studenti devono mantenere puliti ed ordinati l'aula e i banchi.

Ogni violazione dei commi precedenti viene considerata mancanza disciplinare.

È fatto divieto di uscire dalle porte di sicurezza ad eccezione di quanto previsto dal Piano di evacuazione.

Art. 26 Registro di classe elettronico e cartaceo

Tutte le aule sono attrezzate con Lim e PC, pertanto il docente della prima ora avrà cura di ritirare la chiave del cassetto che custodisce il PC ed espletare le operazioni della I ora (appello, ritardi, giustificazioni ...) utilizzando il Registro elettronico. Il docente dell'ultima ora di lezione avrà cura di riporre la chiave nell'apposita bacheca in segreteria didattica.

Per le sedi IPSASR e Odontotecnico i docenti della prima e ultima ora avranno inoltre il compito rispettivamente di ritirare il Registro di classe cartaceo e di riporlo con cura in segreteria.

Art. 27 Sanzioni disciplinari: avviso alle famiglie

Qualora gli studenti contravvenissero ai divieti punibili con sanzioni disciplinari, la scuola nella persona del coordinatore di classe, provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari o di sospensioni dalle lezioni mediante comunicazione scritta o telefonica.

Gli studenti in oggetto non possono essere riammessi a scuola se non accompagnati dai genitori.

Art. 28 Diritto di partecipazione alla vita scolastica

Il diritto dello studente alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola è riconosciuto e disciplinato dal presente articolo, che demanda:

- al Consiglio di classe, con rappresentanza allargata, l'attivazione di strategie interattive affinché gli studenti esprimano la loro opinione in merito alla programmazione e definizione degli obiettivi, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo, di materiale didattico e organizzazione e pianificazione di eventuali manifestazioni ed eventi didattico-educativi;
- alle assemblee studentesche di Classe e d'Istituto l'esercizio di opinione e di confronto su tutte le altre problematiche scolastiche.

Art. 29 Diritto di associazione

L'esercizio del diritto di associazione degli studenti è subordinato:

- all'inoltro di specifica richiesta al Dirigente recante la motivazione, la durata dell'assemblea e la destinazione dei locali;
- al sopralluogo dei locali, prima e dopo l'utilizzo, per accertarne lo stato d'integrità e l'individuazione di eventuali danni e responsabilità;
- alla destinazione di un ampio spazio appositamente individuato e fruibile alternativamente tra i richiedenti;
- al rispetto massimo da parte di chi ne fruisce degli arredi e della struttura.

Art. 30 Comunicazioni alle famiglie

L'Istituto organizza gli incontri periodici scuola/famiglia, di cui si dà avviso con affissione all'albo della scuola e comunicazione alle famiglie per mezzo dell'alunno oppure attraverso il sito web dell'istituto <http://www.istitutopiriarosarno.gov.it> sulla cui Homepage troverà di volta in volta gli aggiornamenti relativi a consigli di classe e incontri scuola/famiglia, e anche il Link al **Registro di Classe** riservato alle famiglie, cui si accede attraverso password e credenziali da ritirare in segreteria studenti.

Qualora il genitore abbia necessità di conferire con il docente, potrà essere ricevuto, previo appuntamento, nell'ora indicata dal docente stesso, oppure nell'orario di ricevimento. Solo eccezionalmente e con l'autorizzazione del Dirigente, il genitore sarà ricevuto in orari diversi.

TITOLO IV

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

PREMESSA

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno solo finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti, a recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in relazione ai doveri e ad una corretta pratica comportamentale all'interno della comunità scolastica, vengono sanzionati nei modi qui di seguito indicati, e nel rispetto dei principi previsti **dall'art 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti**. Resta inteso che tale regolamento, in tutte le formulazioni del suo reticolato e per quanto non espressamente previsto, rimanda alle norme del diritto civile e penale vigenti, ove ne ricorrano le condizioni.

SANZIONI DISCIPLINARI

In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento le sanzioni possono consistere in: ammonizione verbale o scritta sul registro di classe cartaceo e/o elettronico

- accompagnamento dello studente da parte di un genitore
- esclusione dal viaggio di istruzione
- sospensione con obbligo di frequenza
- allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica o all'esame di Stato
- pagamento delle sanzioni previste dalle leggi antifumo
- reintegro del bene danneggiato oppure pagamento di una somma di denaro equivalente all'ammontare del danno.

Capo I

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

(art. 4 comma 8 D.P.R. n. 249/1998 così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007)

Art. 31 Scorrettezze verso le persone

Scorrettezze sostanziali e formali e ogni altra manifestazione che leda il rispetto e la dignità della persona e del suo ruolo, rispettivamente: Capo d'Istituto, docenti, personale tutto della scuola, sono ritenute infrazioni gravi e, in relazione ad esse, è prevista una sanzione, erogabile dal Consiglio di Classe, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità della scorrettezza, da un minimo di tre giorni ad un massimo di 15.

La violazione del diritto individuale alla privacy (es. fotografia senza il consenso dell'interessato) sarà punita attraverso annotazione scritta oppure, a seconda della gravità, si potranno comminare sanzioni più gravi.

Art. 32 Minacce e tentato uso della violenza

Minacce verbali, tentato uso della violenza o della forza, intimidazione e altre scorrettezze fra alunni, o anche nei confronti del D.S., dei docenti e del personale ATA, sono ritenute infrazioni gravi e per esse è prevista una sanzione, di allontanamento dalla scuola, **da un minimo di cinque giorni ad un massimo di 15**, erogabile dal Consiglio di Classe, che decide – valutando l'entità di ogni caso – **se operare o no** nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori*, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore dello stesso).

***NOTA:** Relativamente alla componente genitori e alunni si fa presente quindi che vi è una componente di diritto (i docenti) ed una componente elettiva (i due rappresentanti degli studenti e i due rappresentanti dei genitori della relativa classe)

Art. 33 Abbandono della classe e della scuola

Gli studenti che si allontanano, abbandonando arbitrariamente l'aula, o che si spostano in altre classi senza autorizzazioni, o che si aggirano per i corridoi per i più disparati motivi senza permesso, fuori dagli orari consentiti, o che creino situazioni di disturbo all'interno della classe o fuori di essa, ivi compresi i corridoi e i laboratori, gli spazi antistanti l'edificio, gli atri, i servizi sanitari, saranno destinatari di annotazioni sul registro di classe da parte del docente dell'ora. Dopo un congruo numero (da 3 annotazioni in poi), il coordinatore o il responsabile di plesso o il collaboratore provvederà ad avvisare le famiglie. Se il comportamento è reiterato, il C.d.C. prenderà dei provvedimenti disciplinari al riguardo, compresa la possibilità di una sospensione da **1 a 3 giorni**, che avrà delle ricadute negative sul voto di condotta.

Gli studenti che si allontanano abbandonando arbitrariamente la scuola saranno destinatari di annotazione sul registro di classe e di sospensione. Sarà il C.d.C. nella sua composizione allargata a deliberare la durata dei giorni di sospensione che comunque, **se le azioni sono reiterate**, non potranno essere inferiori a tre giorni.

Art. 34 Danneggiamento agli arredi

Per il danneggiamento durante le attività didattiche e/o assembleari e/o associative di arredi, infissi, pareti, LIM, PC, postazioni fisse e mobili, Hardware, ed eventuali altri elementi e/o strutture anche di aule speciali, spazi comuni e servizi, sparizione o manomissioni di registri personali o di classe o materiali e strumenti di cui è in possesso la scuola, il Consiglio di classe, opportunamente convocato di volta in volta, valuterà, in relazione all'entità del danno, la relativa sanzione del caso, compresa la copertura dei danni arrecati o il reintegro del bene danneggiato.

Art. 34-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Capo II

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

(art. 4 comma 9 D.P.R. n. 249/1998 così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007)

Art. 35 Sanzioni gravi

Gravi minacce verbali, continuo uso della violenza o della forza, incendio o allagamento dei locali scolastici, reati di natura sessuale e altre scorrettezze verso il Capo d'Istituto, i docenti e il personale tutto della scuola, o verso gli stessi studenti, sono ritenute infrazioni gravissime e per esse è prevista una sanzione, erogabile **dal Consiglio d'Istituto**, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità del caso, per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 35-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

CAPO III

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

**(art. 4 comma 9 bis e ter - D.P.R. n. 249/1998
così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007)**

Art. 36 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

Tale provvedimento comporta:

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione alla classe successiva, all'esame di Qualifica professionale, all'esame di Stato.

L'irrogazione di tale sanzione è disposta dal **Consiglio d'istituto** quando ricorrono le seguenti circostanze:

- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure comportamenti che abbiano creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. allagamento, manomissione di impianti elettrici e di sicurezza, incendi, ecc.);
- il fatto commesso deve essere caratterizzato da obiettiva gravità nell'offensività di beni giuridici.
- vi siano recidive di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di violenza grave o comunque quando i fatti commessi siano connotati di particolare gravità tale da ingenerare seria apprensione sociale e non siano possibili o consigliabili interventi per reinserire lo studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

Capo IV

SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 37 Inosservanza disposizioni

Per l'inosservanza di una precisa disposizione impartita dal Dirigente o dai collaboratori o dai docenti è prevista l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o del docente.

Art. 38 Falsificazione firme

Per la falsificazione di firme sui libretti di giustificazione o su altri atti o documenti è prevista la convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe e l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o del docente.

Art. 39 Impegni di studio

Per l'irregolarità reiterata negli impegni di studio è prevista la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

Art. 40 Assenze

Per le assenze ingiustificate e reiterate, è prevista l'ammonizione scritta e la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

Art. 41 Visite guidate e viaggi d'istruzione

L'alunno che riporta provvedimenti disciplinari con sospensione di durata pari o superiori a tre giorni, non potrà partecipare né alle visite guidate né ai viaggi d'istruzione. Sarà reintegrato in assenza di recidive.

Art. 42 Traccia sul registro

Sospensioni di qualsiasi durata, comminate per uno dei motivi individuati dal presente Titolo, comportano che se ne lasci traccia sia sul registro di classe sia su quello dei verbali al punto all'o.d.g "*andamento disciplinare*".

ALLEGATO AL TITOLO IV
SANZIONI

ALLEGATO 1
RESPONSABILITA' PENALE DEGLI STUDENTI

Premessa

Dedicare nel presente regolamento un'apposita sezione alla responsabilità penale degli studenti ha il precipuo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti, le famiglie e gli operatori scolastici circa il disvalore sociale di taluni comportamenti che nei casi più gravi meritano di essere sanzionati non solo sotto il profilo disciplinare ma anche sotto quello penale. E' compito della scuola promuovere e sostenere un percorso di educazione alla legalità finalizzato ad inculcare agli studenti, espressione della società del futuro, la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è e a far loro comprendere che la "libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro".

§1

Responsabilità penale

Salvo quanto previsto e disposto dal presente regolamento in materia di sanzioni disciplinari, ogni comportamento tenuto dallo studente nei locali della scuola o nelle aree ad essa pertinenti, che integra una fattispecie di reato punibile a norma del codice penale o di leggi speciali, va prontamente denunciato alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria competente per i provvedimenti del caso.

A norma del codice penale è punibile lo studente che al momento della commissione del fatto penalmente rilevante abbia già compiuto la maggiore età.

E' imputabile altresì lo studente che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere o di volere.

Non è invece imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva ancora compiuto quattordici anni.

E' fatta in ogni caso salva la responsabilità civile delle famiglie e dello studente maggiorenne per i danni derivanti dai fatti penalmente rilevanti.

§2

Casi esemplificativi di comportamenti penalmente rilevanti

Ai fini di quanto sopra, a titolo esemplificativo, sono comportamenti penalmente rilevanti: il danneggiamento degli arredi, degli infissi, degli impianti; l'imbrattamento dei muri interni ed esterni; gli atti intimidatori, le minacce, gli atti persecutori o di bullismo, le percosse, le lesioni, la violenza privata, lo stalking, i palpeggiamenti, gli atti di libidine e la violenza sessuale perpetrati ai danni del personale scolastico (docenti, collaboratori, ecc.), degli studenti o di soggetti terzi alla scuola; la detenzione e lo spaccio di stupefacenti; la detenzione e il porto di armi da sparo o da taglio (coltelli, taglierini, ecc.); il danneggiamento e l'imbrattamento dei veicoli del personale scolastico o di terzi.

§3

Ipotesi di circostanze aggravanti

Sono da considerarsi circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto da parte di più di un soggetto anche con l'apporto di soggetti esterni alla scuola; l'aver commesso il fatto dopo avere indotto la vittima in stato di soggezione psicologica o fisica o comunque in stato di incapacità; l'aver commesso il fatto sotto la minaccia dell'uso delle armi o di cose comunque atte ad offendere; l'aver commesso il fatto mediante l'uso delle armi, di arnesi o grimaldelli o comunque mediante l'uso di oggetti idonei allo scasso o atti ad offendere o ad arrecare comunque danni.

§4

Obbligo di denuncia

E' fatto obbligo a chiunque ne abbia conoscenza di denunciare immediatamente ogni fatto o comportamento penalmente rilevante posto in essere dagli studenti alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine, ciascuno per le proprie competenze. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di chi è vittima del reato di sporgere querela nei confronti dell'autore del fatto in tutti i casi in cui è esclusa la procedibilità d'ufficio.

In particolare è fatto obbligo ai docenti che assistono a comportamenti penalmente rilevanti di annotare sul registro di classe detti comportamenti per i conseguenti provvedimenti disciplinari, nonché di darne immediata notizia al Dirigente o al Responsabile che provvederanno, senza indugio, a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici che assistono a fatti penalmente rilevanti posti in essere dagli studenti di darne immediata comunicazione al docente dell'ora, che sarà tenuto a procedere come sopra, ovvero, nel caso il fatto si sia verificato fuori dalle ore di lezione, di

darne immediata comunicazione al Dirigente o al Responsabile che provvederanno senza indugio a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

L'omessa denuncia da parte di chi ne è tenuto dei fatti di cui sopra implica le responsabilità di legge.

Chiunque assiste ad un fatto penalmente rilevante da chiunque commesso e non fa nulla per impedirlo è penalmente responsabile al pari dell'autore del reato (art. 40 comma 2 c.p.).

§5

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del codice penale.

TITOLO V

Impugnazioni (art. 5 dal D.P.R. 235/2007)

Art. 1 Ricorsi

Nel caso in cui la sanzione sia ritenuta ingiusta si può ricorrere chiedendone l'annullamento o la modifica. Il ricorso deve essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, da chiunque vi abbia interesse. L'istanza va presentata alla commissione di garanzia interna alla scuola (OdGI).

Art. 2 Composizione, funzionamento e durata dell'OdGI

Viene istituito un **Organo di garanzia** interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere circa l'applicazione del regolamento di disciplina.

L'OdGI è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal collegio docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, da un docente designato dal Consiglio d'istituto.

È prevista la nomina di un membro supplente (uno per ogni categoria rappresentata in commissione) per la sostituzione dei titolari in caso di impedimento o coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi sul ricorso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso, qualora non decida entro tale termine, il suo silenzio va interpretato come rigetto, pertanto la sanzione è da intendersi come confermata.

L'organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Per la validità della seduta, tenuto conto dell'opportunità della presenza di tutte le sue componenti, il collegio deve essere perfetto (presenza di tutti i suoi componenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La commissione di garanzia dura in carica 2 anni.

Art. 3 Convocazione dell'OdGI.

La convocazione dell'OdGI spetta al presidente che designa il segretario.

I membri dell'OdGI dovranno essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta con atto scritto.

TITOLO VI
CUSTODIA DEI LOCALI, DEI BENI - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE:
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1 Locali scolastici

I laboratori, le aule speciali, la palestra, la biblioteca e tutti gli altri locali della Scuola ove si trovano beni mobili di valore, devono rimanere chiusi a chiave nelle ore in cui non vengono utilizzati.

Art. 2 Ruolo del consegnatario

Il consegnatario dei locali risponde dello stato dei locali stessi per tutto il periodo di consegna. Il consegnatario che entrando nei locali verifica l'assenza di oggetti o l'esistenza di danni è tenuto a dare immediata comunicazione alla Presidenza.

Art. 3 Trasporto arredi/beni

Gli strumenti, gli arredi e ogni altro bene mobile di proprietà dell'istituto devono e/o possono essere trasportati fuori dall'istituto previa autorizzazione scritta della presidenza.

Art. 4 Esercitazioni in laboratorio

Le esercitazioni di laboratorio sono svolte dall'insegnante coadiuvato dall'assistente tecnico il quale è tenuto a preparare preventivamente le attrezzature necessarie e indicare su apposito registro il tipo e la quantità di materiale utilizzato.

Art.5 Calendario laboratori

I docenti che intendono utilizzare i laboratori didattici devono presentare richiesta al Dirigente o al collaboratore in tempi utili, indicando data, ore di utilizzo e motivazione didattica, previo accordo con il responsabile del Laboratorio. In tal caso è preferibile calendarizzare le lezioni/esercitazioni in laboratorio.

Art. 6 Aule audiovisivi

Alle sale riservate agli audiovisivi e ai laboratori di cui al punto 4 possono accedere solamente i docenti, gli addetti alla manutenzione e alla pulizia e le classi accompagnate dal rispettivo insegnante.

Art. 7 Fotocopiatrici

La fotocopiatrice della scuola non può essere utilizzata autonomamente dagli allievi; i docenti che ne abbiano necessità devono rivolgersi ai Collaboratori Scolastici.

Art. 8 Viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti, vengono concordati in seno al Consiglio di Classe e vagliati da una Commissione preposta ai viaggi.

Art. 9 Integrazione spese viaggi

Sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, Il Consiglio d'Istituto potrà deliberare in merito all'integrazione delle spese nel caso in cui vi siano alunni che versano in condizioni economiche disagiate, previa acquisizione di opportuni accertamenti.

Art. 10 Annullamento viaggi

Il viaggio di istruzione già programmato può essere annullato dal Consiglio di Classe o nei casi urgenti dal Dirigente, se il comportamento della classe, in riferimento alla disciplina ed ai risultati didattici, non dia garanzie sufficienti per una positiva riuscita.

Art. 11 Visite guidate

Le visite guidate, l'alternanza scuola/lavoro, presso complessi aziendali o località d'interesse storico e culturale possono essere effettuate anche in comuni diversi da quelli dove ha sede l'Istituto scolastico, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno, ad eccezione delle visite guidate presso istituti specifici, come ad esempio ad indirizzo tecnico-scientifico (ISTAT, BANCA D'ITALIA, PARLAMENTO, CITTA' DELLA SCIENZA,...).

TITOLO VII

PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

Premessa

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

1 - Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS "R. Piria" – *Liceo Scientifico* – *ITC* – *IPSASR* – possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

2 - Passaggi al 2° anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell' Istituto devono presentare apposita domanda entro il 31 luglio. Essi non sostengono prove integrative (eccetto per l'IPSASR e per l'ITC in cui sono presenti materie di indirizzo) di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie professionali.

3 - Passaggi al 3° anno

Gli alunni della classe 2^a promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell' Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 31 luglio. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dell'istituto che possano rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

4 - ESAMI di IDONEITA'

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre/ottobre, entro il bimestre dell'anno successivo.

5 - Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale (sede IPSASR)

Agli esami integrativi o di idoneità **alla quarta o alla quinta classe** sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto **attività lavorativa** (alternanza scuola/lavoro) coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola oppure di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.

Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

Dall'anno scolastico 2014-15, per effetto dell'entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

6 - Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

7- Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

8 - Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5[^], 4[^], 3[^]).

Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

9- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.

ALLEGATO 1 AL TITOLO VII

Riferimenti normativi

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.24 Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica

prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

D.Lgs 297/94 art 192 c. 6

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”

Art.1 Ammissione in classe

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione deliberata dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria. Il Dirigente Scolastico, visto il contesto socio-economico difficile in cui è ubicato l'istituto, con un elevato tasso di abbandono scolastico e con presenza di famiglie e di studenti disagiati e disadattati (Rom, extracomunitari, nuclei appartenenti alla malavita organizzata ...), valuterà la possibilità di ammettere la frequenza di Uditori Esterni provenienti dallo stesso istituto. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.).

Art. 2 Il curriculum

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti con stesso indirizzo.

Art. 3 Prove e valutazioni

Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art. 4 Esercitazioni in laboratorio

Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- ricevere, preventivamente, un'informazione base sui rischi presenti nei laboratori;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell'insegnante o assistente tecnico.

Art. 5 Sanzioni e assicurazione

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi scelto. Lo studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo studente regolare.

Art. 6 Frequenza

Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dello studente Uditore Esterno, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

Art. 7 Permesso allo studio

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio - cd 150 ore - per gli studenti lavoratori.

Il Dirigente Scolastico
Mariarosaria Russo